Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 210

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Martedì 2 Agosto

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5741 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione Murta, diretta ad ottenere la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di detta frazione da quelle del rimanente del comune di Bolzaneto;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Bologna, in data 8 febbraio 1870;

Visto l'articolo 16 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La frazione Murta è autorizzata a tenere le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese separate da quelle del rimanente del comune di Bolzaneto (Genova).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

Regolamento *per l'esecuzione del Regio decreto* 25 *novembre* 1869 *sull'ordinamento dell'Amministrazione delle Poste.*

(*Continuazione* — V. il n. 209)

TITOLO III.
Delle attribuzioni degli impiegati.

Capo I. — *Impiegati di 1ª categoria.*

Art. 79. Il direttore provinciale è il capo di tutto il servizio della provincia ed il mediatore ordinario di tutte le disposizioni della direzione generale riguardanti il servizio e gl'impiegati.

Tutti gl'impiegati di qualunque grado che servono gli uffizi di ogni classe compresi nella provincia dipendono direttamente dal direttore provinciale.

Art. 80. Il direttore di una provincia corrisponde colla direzione generale, coll'ispettore del distretto, coi titolari degli uffizi da lui dipendenti, nonchè cogli altri direttori per gli affari d'interesse comune con altre provincie.

Corrisponde pure direttamente colle autorità provinciali e comunali e coi capi locali di altri servizi che hanno sede nella rispettiva provincia.

La corrispondenza coi Ministeri, colle amministrazioni postali estere, colle direzioni generali governative o di amministrazioni sociali ferroviarie o di credito è riservata alla direzione generale delle poste cui debbono i direttori provinciali rivolgersi, anche per rispondere alle comunicazioni ricevute, salvi i casi d'urgenza.

Art. 81. Le principali attribuzioni dei direttori provinciali sono le seguenti:

1° Sopraintendere al regolare andamento del servizio nella propria provincia, e curare l'esatta osservanza delle leggi, regolamenti e discipline in vigore;

2° Comunicare cui spetta gli ordini della direzione generale, ed assicurarne l'eseguimento;

3° Proporre i cambiamenti ravvisati opportuni nelle varie parti del servizio della propria provincia;

4° Concertare i servizi di trasporto dei dispacci, riferirne alla direzione generale, e provvedere nei casi di urgenza;

5° Approvare gli orari degli uffizi di 2ª classe della provincia;

6° Ordinare e regolare le spese e il loro pagamento secondo le istruzioni;

7° Ricevere i reclami del pubblico, farvi ragione, o riferirne secondo i casi alla direzione generale;

8° Prendere parte personalmente al lavoro per assicurare l'esatto andamento del servizio e dell'uffizio cui presiedono;

9° Compilare e trasmettere alla direzione generale nel mese di dicembre un rapporto annuale sopra ogni parte del servizio loro affidato.

Art. 82. Nelle direzioni di quarta classe il direttore deve assistere personalmente ai principali arrivi e spedizioni per riconoscere cogli impiegati a ciò designati il contenuto nei dispacci, assicurarsi del regolare avviamento delle corrispondenze in partenza e compiere ogni altra operazione relativa.

Egli deve inoltre contare le lettere non franche da passarsi alla distribuzione ed applicare alle medesime i segnatasse.

Art. 83. I direttori provinciali hanno facoltà:

1. Di ammettere negli uffizi agenti giornalieri, allorquando siffatta misura sia assolutamente indispensabile per supplire a straordinari ed urgenti bisogni del servizio;

2. Di accordare permessi straordinari di assenza nel limite di cinque giorni;

3. Di sospendere dal servizio qualunque impiegato, in caso di grave mancanza e nei sensi dell'articolo 251;

4. Di infliggere ammende nei limiti fissati dall'articolo 248.

In tutti questi casi il direttore provinciale dovrà immediatamente avvisare la Direzione generale di ciascuna delle disposizioni surriferite.

Art. 84. I capi di sezione sono impiegati preposti alla direzione ed alla vigilanza delle diverse sezioni delle Direzioni provinciali.

Art. 85. Le attribuzioni dei capi di sezione variano secondo le sezioni cui sono preposti.

Sono responsali del servizio ad essi affidato, vi prendono parte coi dipendenti, e devono renderne conto nei modi e tempi fissati dalle istruzioni.

Art. 86. I capi di uffizio sono i titolari degli uffizi di prima classe. Presiedono e curano l'andamento del servizio, e ne sono responsali.

Debbono prendere parte attiva e continua alle operazioni di servizio, dirigere personalmente i lavori degli altri impiegati, e soprattutto rivolgere la loro attenzione sul servizio delle raccomandazioni, delle assicurazioni e dei vaglia.

Art. 87. Gli uffiziali sono impiegati che lavorano sotto la dipendenza immediata dei direttori e dei capi di sezione o dei capi d'uffizio.

Le loro attribuzioni variano secondo le sezioni e gli uffizi cui sono applicati.

Art. 88. Gli alunni sono impiegati non retribuiti che coadiuvano gli uffiziali nelle loro incumbenze ed apprendono sotto la loro direzione il servizio.

Capo II. — *Sezioni ambulanti.*

Art. 89. Il servizio postale ambulante viene eseguito a cura e col personale degli uffizi addetti alle stazioni delle ferrovie, o in mancanza di questi, a cura della Direzione provinciale o dell'uffizio locale di uno dei punti estremi di ciascuna linea.

Art. 90. Il titolare dell'uffizio cui è aggregato un servizio ambulante designa gli impiegati di prima categoria ed i serventi che devono eseguirlo, ne stabilisce il turno e li divide in isquadre. Le squadre in viaggio assumono il nome di *Sezioni ambulanti.* Il turno deve essere comunicato al titolare della Direzione o dell'uffizio di stazione o locale del punto estremo della corsa.

Art. 91. In ogni squadra l'impiegato di grado superiore o più anziano è responsale dello andamento del servizio lungo il viaggio.

Compiuta la corsa egli deve redigere in duplice esemplare il rapporto di numero 38 prescritto dalle istruzioni sul servizio degli uffizi postali, di cui uno per la Direzione generale, e l'altro per la Direzione provinciale.

Art. 92 Lo specchio indicante il turno degli impiegati e dei serventi scelti pel servizio delle sezioni ambulanti sarà approvato dal direttore provinciale, che lo fa conoscere alla Direzione generale.

Art. 93. Il turno di servizio sarà tenuto affisso nell'uffizio; non potrà essere variato senza espressa licenza del titolare, nè mai dal punto estremo della corsa, tranne per causa di malattia debitamente accertata.

Art. 94. Nei casi di assenza di un impiegato il titolare provvede alla di lui surrogazione temporanea destinando altro degli impiegati dell'uffizio a cui presiede.

Avvenendo però il caso che un impiegato di una sezione ambulante si trovi durante il viaggio improvvisamente impedito a continuarlo, sarà richiesta la Direzione provinciale o l'uffizio di 1ª classe viciniore di provvedere alla surrogazione somministrando un impiegato del proprio personale.

Art. 95. L'ultimo giorno d'ogni mese sarà compilato in duplice copia lo specchio degli impiegati che prestarono servizio durante il mese su ciascuna linea a cui sono preposti. La Direzione della provincia ne invia un esemplare alla Direzione generale.

Art. 96. I titolari ripartiranno per quanto è possibile le attribuzioni tra gl'impiegati addetti alle sezioni ambulanti in modo, che in caso di reclamo l'amministrazione possa riconoscere chi vi abbia dato origine.

Art. 97. Per cura del titolare sarà tenuto in uffizio un registro memoriale, sul quale si scriveranno le disposizioni superiormente emanate in ordine al servizio delle sezioni ambulanti. Gl'impiegati dovranno prendere visione giornalmente, nè sarà valido il pretesto d'ignoranza, qualora alcuna delle disposizioni rimanesse inosservata.

Art. 98. È dovere del titolare di accertarsi con ogni mezzo se le operazioni che si compiono dalle sezioni ambulanti hanno luogo colla voluta regolarità.

Venendo a riconoscere qualche inesattezza tanto nelle sezioni ambulanti, come nelle operazioni degli uffizi corrispondenti, la Direzione provinciale adotta in via d'urgenza quei provvedimenti che ravvisa necessari, informandone subito la Direzione generale e quelle altre direzioni provinciali cui possa interessare.

Art. 99. I capi squadra sono risponsabili della continua e perfetta nettezza dei vagoni postali; essi debbono far conoscere alla Direzione generale col mezzo della Direzione provinciale le riparazioni di cui abbisognano, affinchè sia provveduto alla loro esecuzione in tempo opportuno.

Nei casi di assoluta urgenza sono autorizzate a provvedervi le Direzioni provinciali.

Le richieste degli oggetti materiali che abbisognano pel servizio delle sezioni ambulanti vengono fatte a cura e sotto la responsabilità dei titolari da cui dipendono.

Art. 100. Durante il tempo di fermata nelle stazioni dei due punti estremi le vetture devono essere sempre chiuse a chiave, e devono pure essere chiusi a chiave nei rispettivi armadi tutti gli oggetti mobili di servizio che stanno nelle vetture.

Della esecuzione di questa misura sono responsali i titolari degli uffizi da cui dipendono le sezioni ambulanti per le vetture ferme nella propria stazione, e per quelle in viaggio i capi squadra di ciascuna sezione viaggiante.

Art. 101. Avvenendo qualche sinistro sulla via ferrata, per cui fosse interrotta la corsa, l'impiegato più anziano ne darà immediato avviso alla Direzione provinciale ed al titolare dell'uffizio da cui dipende, e si prenderanno le misure necessarie per la sicurezza delle corrispondenze e possibilmente per la loro spedizione.

Art. 102. Negli uffizi ai quali sono aggregate sezioni ambulanti il lavoro preparatorio si va predisponendo di mano in mano a cura del personale dell'uffizio medesimo, in guisa che giunta l'ora della partenza tutto quanto poteva prepararsi sia compiuto.

Nel caso che alla stazione di partenza non esista uffizio postale, ovvero che per l'affluenza dei giornali non si possa da questo compiere tutto il lavoro preparatorio, allora il titolare disporrà che tutto o parte di esso sia eseguito dalla sezione viaggiante, e fisserà l'ora in cui gli impiegati di turno debbono riprendere il servizio nella vettura.

Art. 103. Allorquando le sezioni ambulanti partono dal punto estremo della linea opposto a quello ov'è situato l'uffizio di cui fanno parte, il lavoro preparatorio sarà eseguito nel vagone postale a cura degli impiegati della sezione medesima. Però l'uffizio di stazione o quello locale del punto sovra indicato dovrà dare alla sezione ambulante le corrispondenze divise nel modo che verrà stabilito.

Art. 104. Gli impiegati in servizio sugli ambulanti, compiuta la corsa, hanno diritto ad un riposo in relazione al viaggio, dopo del quale debbono prestar servizio nell'uffizio stabile cui sono addetti, e per quanto possibile vengono incaricati delle operazioni relative alle spedizioni per le linee da essi percorse.

Le ore di riposo sono fissate dal capo dell'uffizio coll'annuenza del direttore provinciale.

Art. 105. Gli impiegati in viaggio nelle sezioni ambulanti devono deferire agli ordini che nei casi di urgenza i direttori provinciali della linea e gli ispettori in giro credessero di dover impartire.

Gli impiegati faranno annotazioni di questi ordini nel loro rapporto giornaliero, e le direzioni provinciali che li hanno impartiti ne avviseranno immediatamente la direzione generale.

Nei punti estremi di fermata dipendono dal titolare dell'uffizio locale o da quello della stazione quando esiste; non possono allontanarsi dalla città senza il permesso del titolare suddetto, e devono a lui presentarsi all'arrivo ed alla partenza.

Capo III. — *Impiegati di seconda categoria.*

Art. 106. Tutti indistintamente gli aiutanti addetti alla Direzione generale, alle direzioni provinciali ed agli uffizi di prima classe debbono compiere, oltre alle incumbenze d'ordine loro proprie, tutti quegli altri incarichi che vengono ad essi affidati.

Capo IV. — *Degli agenti subalterni.*

Art. 107. I brigadieri sono agenti incaricati di invigilare la distribuzione delle corrispondenze a domicilio, e la vuotatura delle cassette per l'impostazione sussidiaria.

Spetta pure ai medesimi l'esecuzione di ogni altra speciale incumbenza, che il direttore od il rispettivo capo di sezione credessero opportuno di loro affidare.

Art. 108. La nomina dei brigadieri viene fatta in ragione del numero dei portalettere nelle seguenti proporzioni:

Nelle città ove sono più di dieci portalettere, o meno di venti, è destinato un brigadiere di seconda classe;

Da venti a trenta portalettere, un brigadiere di prima ed altro di seconda classe;

Da trenta a sessanta portalettere, un brigadiere di prima e tre di seconda classe;

Oltre i sessanta si aggiungerà un brigadiere di seconda classe ogni venti portalettere.

I brigadieri prendono gli ordini dal capo della distribuzione che soprintende al servizio dei portalettere.

Art. 109. Essi dovranno trovarsi presenti al lavoro dei portalettere nelle ore in cui questi attendono alla cerna delle lettere da distribuirsi.

Art. 110. Spetta ai brigadieri l'ispezione giornaliera dei portalettere, e di vegliare a che i medesimi, quando sono in servizio, indossino sempre la divisa prescritta, e sieno puliti della persona ed in ogni parte del loro vestiario.

Art. 111. Ad ogni distribuzione dei portalettere i brigadieri dovranno percorrere un giro che sarà mutato ogni giorno, invigilando se i singoli portalettere adempiono con esattezza alle proprie incumbenze.

Art. 112. Venendo a riconoscere che qualche portalettere in servizio si ferma nei luoghi pubblici o per via, o chiede la mancia ai destinatari delle lettere, il brigadiere ne informerà immediatamente il capo dell'uffizio.

Art. 113. I brigadieri invigileranno che i portalettere in giro custodiscano nelle rispettive bolgette le lettere di cui sono latori, a meno che non trattisi di pacchi voluminosi o di giornali, i quali non vi capiscano.

Art. 114. In caso di lagnanze relative al servizio dei portalettere, il brigadiere dovrà appurare personalmente se il richiamo abbia origine da colpa del portalettere.

Art. 115. L'impiegato preposto al servizio del portalettere dovrà accertare colla massima cura se le lettere indistribuite, e perciò restituite dai portalettere, portino a tergo l'indicazione dei motivi, e non sieno effetto di colpevole trascuranza dei portalettere. A quest'uopo si delegherà sovente il brigadiere pel recapito di quelle lettere, i cui destinatari si credono reperibili.

Art. 116. È obbligo dei brigadieri di assicurarsi personalmente se le lettere che vengono recapitate sono distribuite ai destinatari e senza ritardo.

Art. 117. Il brigadiere, il quale, conoscendo una qualche irregolarità a carico di alcuno dei portalettere, omettesse d'informarne il direttore od il capo della sezione, potrà essere sospeso dall'impiego, e licenziato in caso di recidiva.

Art. 118. I messaggieri sono incaricati dello accompagnamento e della consegna dei dispacci lungo le strade ordinarie e quelle ferrate.

Art. 119. I messaggieri in servizio sono posti sotto la immediata dipendenza dei titolari degli uffizi dei luoghi di partenza e di arrivo, e debbono pure essere deferenti agli ordini che durante il servizio fossero loro impartiti da quelli della linea percorsa.

Art. 120. I messaggieri sono responsabili dei dispacci che loro vengono affidati, e debbono perciò riscontrarli esattamente quando li ricevono, e prima di rimetterli ai rispettivi uffizi.

Art. 121. Il servizio dei messaggieri si eseguisce alternativamente e giusta il turno stabilito dalla direzione provinciale che lo fa conoscere alla direzione generale.

I messaggieri non possono esimersene se non nel caso di ottenuto permesso, o d'impedimento legalmente constatato.

È vietata ogni surrogazione o variazione di turno non consentita superiormente.

Art. 122. È proibito ai messaggieri di trasportare lettere, stampe o carte manoscritte fuori dei dispacci loro affidati, anche se debitamente francate, nonchè gruppi, merci od altri oggetti oltre quelli loro rimessi dagli uffizi postali per altri uffizi.

I messaggieri che fanno servizio sulle ferrovie non debbono permettere a chiunque, sotto verun pretesto, l'ingresso nella vettura loro assegnata.

Sono eccettuati dalla interdizione di cui è caso gl'ispettori in servizio e gl'impiegati latori di ordini della Direzione generale.

Art. 123. I messaggieri che prestano servizio sulle vetture erariali non possono deviare dallo stradale loro prefisso, salvo nei casi di assoluta necessità.

Debbono vegliare a che i postiglioni eseguiscano il loro dovere, talchè la corsa si compia nel termine stabilito dall'orario, tranne i casi di forza maggiore, che dovranno essere giustificati mediante certificati dell'autorità del luogo ove si verificò l'impedimento.

Possono ritenere la corsa e la mancia, quando per colpa del postiere o de' suoi dipendenti il servizio non è fatto debitamente.

Art. 124. In caso di aggressione della vettura, i messaggieri devono curare, per quanto sta in loro, la salvezza dei dispacci e degli altri oggetti ad essi affidati, ed è loro obbligo di fare immediata relazione dell'accaduto alle autorità giudiziarie e politiche del luogo, nonchè al capo dell'uffizio al momento dell'arrivo.

Art. 125. I messaggieri devono trovarsi all'uffizio di posta all'ora stabilita per ricevere i dispacci.

Nel caso di grave indisposizione o di altro legittimo impedimento, che non permettesse al messaggiere di eseguire la corsa, egli dovrà darne avviso all'uffizio di posta in tempo utile, perchè si possa provvedere al servizio.

Art. 126. I messaggieri che viaggiano nelle vetture erariali devono usare i maggiori riguardi ai viaggiatori, ma non possono aderire alla domanda di fermare il legno fuori dei luoghi prefissi.

Art. 127. I messaggieri che, in conseguenza del turno di servizio, si trovano in riposo, devono presentarsi all'uffizio delle poste all'ora indicata dal titolare del medesimo per ricevere gli ordini che loro occorresse d'impartire.

Art. 128. I portalettere sono incaricati della distribuzione delle corrispondenze a domicilio, e della vuotatura delle cassette postali, nelle città ove questa non è eseguita da speciali agenti in forza di contratto.

Art. 129. Oltre alla distribuzione delle corrispondenze ordinarie, i portalettere più anziani e meglio notati sono pure incaricati del recapito a domicilio delle lettere e pieghi raccomandati che portano l'indirizzo del destinatario o di cui la residenza è conosciuta.

Le cautele e le formalità per la consegna di siffatte lettere sono stabilite dalle istruzioni generali.

Art. 130. I portalettere devono trovarsi all'uffizio alle ore precise fissate dal capo della distribuzione.

Una speciale tabella approvata dal direttore o capo d'uffizio ed affissa nella stanza dei portalettere indicherà il giro a ciascuno assegnato, e le variazioni che al medesimo si dovessero ordinare.

Nella distribuzione delle lettere dovrà essere esattamente eseguito il giro fissato dalla tabella suddetta.

Art. 131. È proibito al portalettere:

1. Di consegnare lettere a credito;

2. Di fare il servizio senza la bolgetta;

3. Di distribuire lettere mancanti del bollo di arrivo; franche con francobolli non annullati ovvero tassate senza segnatasse oppure annullato.

4° Di distribuire corrispondenze che non siano loro consegnate dal capo;

5° Di distribuire o far distribuire le corrispondenze nella propria abitazione o nello stesso uffizio di posta;

6° Di leggere o lasciar leggere da altri i giornali o le stampe che devono distribuire;

7° Di lasciar leggere l'indirizzo delle lettere da persone cui non ispettino, tranne il caso che l'indirizzo stesso fosse poco intelligibile o scritto in lingua straniera;

8° Di fumare in servizio o vestire altri abiti che quelli di divisa, come pure di trasportare fardelli, cassette od altro che sia estraneo alle incombenze postali;

9° Di accompagnarsi per via con alcuno quando sono in servizio, come pure di trattenersi a discorrere o di fermarsi nei caffè, nelle osterie, od altri pubblici stabilimenti;

10. D'incaricare altre persone della distribuzione delle corrispondenze loro affidate;

11. Di chiedere mancia sotto qualunque titolo.

12. Di riprendere una lettera stata aperta dal destinatario, quantunque risuggellata;

Sono eccettuate le lettere aperte per conformità di nome, le quali potranno riprendersi suggellate a cura di chi le avesse aperte, e corredate della firma di esso, colla dichiarazione: *Aperta per conformità di nome e cognome*;

13. Di far consegna delle lettere a persone, alle quali non siano destinate, salvo i casi previsti dall'istruzione generale.

Art. 132. La levata delle lettere dalle cassette sarà eseguita dal portalettere od agenti a ciò destinati dal direttore o dal capo d'uffizio il quale fisserà il giro e l'orario per questo servizio.

Art. 133. È vietato ai portalettere od agenti incaricati del servizio sopra indicato:

1° Di variare il loro giro;

2° Di soffermarsi per via;

3° Di consegnare a chicchessia il sacco o la cassetta delle lettere;

4° Di entrare durante il loro giro nei caffè, nelle osterie od in qualsiasi altro luogo.

Art. 134. Il giro dev'essere eseguito nel più breve termine possibile, e nelle città, ove sono cassette meccaniche, la vuotatura deve essere fatta colla massima attenzione. Saranno a carico del vuotacassette i guasti di meccanismo derivanti da poca cura nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 135. Qualora si trovasse alcuna cassetta rotta o guasta, il vuotacassette dovrà darne immediato avviso al capo dell'uffizio di arrivo e partenza, acciò possa ordinarne la pronta riparazione.

Art. 136. I serventi sono incaricati:

1° Della pulizia dell'uffizio;

2° Della bollatura delle lettere, dell'annullamento dei francobolli e segnatasse;

3° Della formazione materiale dei dispacci;

4° Del carico e scarico delle vetture pel trasporto dei dispacci;

5° Di accompagnare, occorrendo, i dispacci alle stazioni delle ferrovie, e da queste agli uffizi;

6° Di viaggiare nelle sezioni ambulanti;

7° Finalmente di eseguire tutto quanto viene loro ordinato dal direttore o dai rispettivi capi d'uffizio.

Art. 137. I serventi devono trovarsi al loro posto alle ore fissate dal direttore o dal capo dell'uffizio, e rimanervi il tempo stabilito, non assentandosi senza averne ottenuto il permesso.

Art. 138. La pulizia dell'uffizio si farà in quelle ore che il direttore o il capo dell'uffizio ravviseranno convenienti, perchè non venga disturbato il lavoro degl'impiegati.

In qualunque ora però essa abbia luogo dovrà sempre assistervi un impiegato.

Capo V. — *Commessi.*

Art. 139. I commessi sono i titolari degli ufizi di 2ª classe, ed eseguiscono tutte le operazioni di servizio nei modi stabiliti dai regolamenti e dalle istruzioni in vigore.

Art. 140. I commessi hanno facoltà sia di farsi coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni, sia di farsi surrogare in caso di malattia o di altra assenza dai membri della loro famiglia, o da quelle altre persone nelle quali avranno fiducia, dopo di averle notificate alla Direzione provinciale e averne ricevuta l'autorizzazione.

Tanto nell'un caso però, quanto nell'altro, i commessi sono personalmente ed integralmente responsabili delle operazioni dei loro coadiutori e surroganti, e rimane a loro carico la spesa dell'aiuto o della surrogazione.

L'aiuto prestato ad un commesso, o la di lui surrogazione in caso di assenza, non conferisce alcun diritto verso l'amministrazione delle poste.

Tranne le persone autorizzate a sussidiare o surrogare il commesso, niuno può entrare negli uffizi delle poste, o nello speciale recinto ove si eseguisce il servizio, ed i titolari devono impedirne l'ingresso a chicchessia.

Art. 141. In caso di decesso o di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, le persone autorizzate a supplire il titolare dovranno assumere la gerenza dell'uffizio in fino a tanto che non sia altrimenti provveduto.

Art. 142. Quando ai commessi siano attribuite le funzioni d'incaricati telegrafici essi avranno diritto alla retribuzione stabilita dall'articolo 2 del Regio decreto 10 settembre 1868, numero 4608 (*).

TITOLO IV.
Del servizio dell'ispezione.

Capo I. — *Ispettori centrali.*

Art. 143. Il servizio della ispezione ha per oggetto la vigilanza sulla esecuzione dei rego-

(*) Tenore dell'articolo 2 del R. decreto 10 settembre 1868, n° 4608.

« Pel servizio degli uffizi di 3ª categoria saranno destinati degli incaricati da scegliersi fra impiegati di altre amministrazioni, coll'annuenza delle medesime, od anche fra estranei, corrispondendosi ad essi centesimi sessanta per ogni dispaccio privato di partenza dall'uffizio, finchè raggiunga l'annuo compenso di lire seicento, e per ogni dispaccio privato successivamente spedito centesimi venti, coll'obbligo di sopperire alle spese d'uffizio ed al recapito dei dispacci, e colla facoltà di stabilire l'uffizio telegrafico nella propria abitazione, uffizio o negozio, purchè sia tutelato il segreto della corrispondenza. A questa compartecipazione di prodotti ed adempimento di obblighi potrà essere ammesso, in luogo dell'incaricato, chi ne assuma la retribuzione e provveda il locale mobiliato per l'uffizio. »

lamenti e delle discipline dai medesimi stabilite, e la tutela degli interessi dell'amministrazione.

Art. 144. L'uffizio di ispezione stabilito presso la direzione generale è retto dall'ispettore capo e composto di ispettori e viceispettori Agli ispettori sono specialmente demandate le visite delle direzioni provinciali e delle sezioni ambulanti, e quelle inchieste e missioni che saranno ravvisate opportune.

Art. 145. L'uffizio d'ispezione è incaricato:

1. Di esaminare le relazioni ed i verbali redatti dagli ispettori distrettuali per le visite eseguite a fine di conoscere le irregolarità dai medesimi accertate nelle diverse parti del servizio e gli abusi che vi sono introdotti, e per proporre alle divisioni cui spetta i provvedimenti che reputerebbe opportuni per far cessare le prime e reprimere gli altri;

2. Di tener nota sovra appositi registri delle visite eseguite ad ogni direzione od uffizio, riassumendo in essi le irregolarità principali che furono rilevate ed indicandovi l'epoca in cui le visite ebbero luogo, nonchè il nome dell'ispettore che le eseguì;

3. Di vigilare sovra il servizio che si compie nella direzione provinciale e negli uffizi di Firenze;

4. Della trattazione degli affari che riguardano il servizio dell'ispezione.

Art. 146. Uno degli ispettori addetti alla direzione generale è nominativamente incaricato del servizio d'ispezione del distretto di Firenze, e ne riceve l'indennità fissata.

Art. 147. Gl'ispettori e viceispettori della direzione generale allorchè sono in giro devono essere riconosciuti quali delegati della direzione generale, e gli impiegati di qualunque grado sono tenuti di deferire alle richieste ed alle disposizioni che dovessero adottare in conformità del loro mandato.

Essi saranno muniti di un ordine personale del capo dell'amministrazione.

CAPO II. — *Ispettori distrettuali.*

Art. 148. Ad ogni ispettore è assegnato un distretto con incarico di vigilare sovra tutti gli uffizi e sovra tutto il servizio postale che si compie entro i confini del medesimo.

L'ispettore risiede in una delle direzioni del suo distretto, che viene fissata dalla direzione generale.

Quando le condizioni del locale lo consentono, è posta a di lui disposizione una stanza, nella quale egli fissa la sua residenza.

Art. 149. Nell'uffizio o negli uffizi del luogo in cui risiede, l'ispettore è in obbligo di saltuariamente:

a) Assistere alle operazioni che riguardano la spedizione ed il ricevimento dei dispacci in tutte le loro parti;

b) Esaminare se le corrispondenze vengono bollate in modo ben chiaro; se si fa uso dell'inchiostro prescritto: se l'applicazione dei segnatasse e dei francobolli è regolare, e se gli uni e gli altri vengono obliterati a dovere;

c) Portare speciale attenzione sulle corrispondenze che giungono in disguido, cercare con ogni mezzo di far cessare questo inconveniente e curare che non sia mai omessa la compilazione della nota di numero 41;

d) Osservare se alle lettere in partenza sia [illegible]; se le lettere vengono separate nei modi prescritti; se la scritturazione dei fogli di avviso e dei fogli di via è conforme alle prescrizioni; se si tiene memoria dei dispacci in arrivo e partenza nei relativi registri, e se se ne esige la debita ricevuta;

e) Invigilare sulla separazione e sulla distribuzione delle corrispondenze; sulla consegna delle medesime ai portalettere, e sul recapito a domicilio;

f) Verificare le lettere indistribuite, quelle di rifiuto e quelle giacenti per difetto di francatura;

g) Accertarsi se le corrispondenze in franchigia sono spedite nelle condizioni prescritte dai regolamenti.

Art. 150. In caso di reclami che si ripetano con frequenza, ovvero quando per qualsiasi causa l'ispettore concepisca il sospetto di infedeltà per parte di qualche agente dell'amministrazione, dovrà eseguire di concerto col direttore, o capo d'uffizio quelle prove che si ravviseranno opportune.

Art. 151. L'ispettore deve pure vigilare sul trasporto delle corrispondenze in frode della privativa postale; sulle rivendite dei francobolli e sui servizi di posta rurale, accertandosi se i pedoni li eseguiscono personalmente e se i loro surrogati siano stati approvati dall'amministrazione.

Art. 152. È in facoltà dell'ispettore di procedere a visite straordinarie della cassa qualora le reputi necessarie; ma dovrà informarne immediatamente la direzione generale, notificandole i motivi che vi hanno dato luogo, non che l'esito della visita.

Art. 153. L'ispettore deve tenere un giornale, in cui noterà quotidianamente e per sommi capi il proprio lavoro del giorno, e segnerà tutti gli errori, le negligenze e le irregolarità che riconoscerà nell'andamento dell'uffizio cui è addetto.

Quando queste sono di poco conto, cura esso stesso di farle cessare, ponendo in avvertenza il direttore per iscritto, affinchè non possa allegarsene ignoranza.

Delle irregolarità di maggior importanza ne informa anche la direzione generale per le sue provvidenze.

Il giornale di cui è caso dovrà essere numerato e contenere infine una rubrica per facilitare la ricerca delle annotazioni di maggior rilievo.

Art. 154. Le attribuzioni dell'ispettore essendo limitate alla sorveglianza del servizio per accertarne la regolarità, egli non deve prendere parte alcuna nella direzione dell'uffizio; questa spetta unicamente al titolare, del quale non può in alcun caso fare le veci.

E però obbligo del titolare di dare visione senza ritardo all'ispettore delle comunicazioni superiori contenenti ordini o cambiamenti nel servizio, fatta soltanto eccezione per la corrispondenza confidenziale.

Art. 155. Gli impiegati ed il personale subalterno dipendono dal direttore, ma tutti devono usare ogni rispettoso riguardo verso l'ispettore ed aderire a quelle richieste che nello interesse del servizio può fare, semprechè non siano in opposizione agli ordini del direttore.

Art. 156. Quando il direttore e l'ispettore non siano d'accordo sulla applicazione di qualche articolo dei regolamenti od in qualche punto di servizio non previsto dai medesimi, si eseguisce provvisoriamente quanto propone il direttore, che ha la responsabilità dell'andamento dell'uffizio, e quindi ambedue ne riferiscono alla direzione generale per la decisione.

CAPO III. — *Vigilanza sugli uffizi e sul servizio del distretto.*

157. Gli ispettori debbono con ogni mezzo tenersi informati dell'andamento del servizio negli uffizi sui quali esercitano la loro vigilanza, sulla condotta dei titolari, degli impiegati e di tutti gli agenti dell'amministrazione, affine di essere in grado di dare alla superiorità esatti ragguagli, e di proporre alla direzione generale quei provvedimenti che riputassero necessari per far cessare gl'inconvenienti che fossero per verificare.

Art. 158. Gli ispettori prenderanno nota nel loro giornale di qualunque irregolarità che riconoscessero assistendo all'apertura dei dispacci, per farne quindi avvertenza al titolare dell'uffizio corrispondente cui è imputabile, mediante annotazione sul foglio di avviso dell'uffizio presso il quale risiedono, o per informarne la Direzione generale, secondochè trattasi di irregolarità di minore o maggiore importanza.

Art. 159. Gl'ispettori portano inoltre la loro attenzione sul movimento dei dispacci, sui servizi pel trasporto dei medesimi, sulle coincidenze di questi tra di loro, o colle corse delle vie ferrate, sulle quali viaggiano gli agenti dell'Amministrazione e sui servizi di posta rurale. Esaminano se vi sono dispacci utili da attivare od inutili da sopprimere; se la utilità del mantenimento di tutti i servizi è ben giustificata; se vengono eseguiti alle condizioni imposte dai contratti; se il trasporto dei dispacci, gli scambi e le consegne dei medesimi si operano nei modi prescritti dai regolamenti; se ne sia garantita la custodia, e propongono alla Direzione generale quelle modificazioni e quei provvedimenti che ravvisano necessari per assicurare la circolazione delle corrispondenze nelle migliori condizioni possibili di celerità, di economia e di sicurezza.

Art. 160. Gli ispettori al fine d'ogni trimestre trasmettono alla Direzione generale un rapporto circostanziato sull'andamento del servizio nel distretto sul quale hanno l'incarico di vigilare. Nel rapporto medesimo verrà accennato in breve il lavoro da essi fatto, e saranno riassunte le irregolarità più importanti che ebbero a riconoscere durante il trimestre, con indicazione se cessarono dopo le avvertenze da essi fatte ai titolari direttamente, e vi aggiungeranno tutte quelle altre informazioni e proposte che reputeranno necessarie pel migliore andamento del servizio in ogni sua parte.

Quando trattasi di fatti gravi o di proposte urgenti invieranno alla Direzione generale rapporti speciali.

Dell'invio dei propri rapporti prendono nota nel loro giornale, riassumendovi il contenuto dei medesimi.

(*Continua*)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2 della legge 3 agosto 1857, n° 2473;

Vedute le dichiarazioni del rettore della R. Università di Torino circa gli aspiranti delle antiche provincie del Regno Sardo agli esami di concorso ai posti vacanti del R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli esami di concorso ai posti vacanti per l'anno scolastico 1870-71 del R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie comincieranno col giorno 12 del prossimo agosto; e avranno luogo, per gli aspiranti inscritti nelle provincie continentali dell'antico Regno Sardo, nella città di Torino, Alessandria e Genova; e per quelli della Sardegna, nelle città di Cagliari e Sassari.

Art. 2. Per i posti gratuiti della fondazione Vandone, gli esami di concorso avranno luogo nella città di Vigevano.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze addì 18 luglio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha con decreti Reali del 18 luglio ultimo fatte le seguenti disposizioni:

Sensales cav. Giuseppe, reggente capo di divisione nel Ministero dell'Interno, nominato direttore capo di divisione di 2ª classe;

Scarzelli Carlo, reggente capo di sezione id., id. capo di sezione di 2ª classe;

Isacco Vincenzo, id. id. id., id. id. id.;

Lodi Cesare, applicato di 4ª classe id., promosso alla 3ª classe;

Vedova Andrea, id. id., id. id.

Sabbattini cav. Giovanni, sottosegretario di 1ª cl. nella segreteria del Consiglio di Stato, collocato in disponibilità per riduzione di ruolo;

Del Corona Luigi, applicato di 3ª cl. id. id., id. id. id.

Con R. decreto in data 18 luglio 1870 sulla proposta del Ministro della Marina l'applicato di porto Madalena Luigi venne collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 1° agosto 1870.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso ai posti di applicato nell'amministrazione di pubblica sicurezza. I relativi esami avranno luogo, giusta le norme tracciate nel decreto di questo Ministero del dì 14 maggio u. s., presso le sedi delle prefetture e nei giorni del pr. v. mese di ottobre, che verranno con altro avviso indicati.

Le domande di ammissione dovranno essere estese su carta bollata da Ln. 1, corredate di tutti i documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 2° del precitato decreto, e presentate ai prefetti delle provincie in cui risiedono gli aspiranti non più tardi del giorno primo del prossimo settembre.

Firenze, il 1° agosto 1870.

Il Segretario Generale
CAVALLINI.

NB. Per norma degli aspiranti si riproducono gli art 2, 4, 5 e 6 del succitato decreto.

Art. 2. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno riunire le seguenti condizioni:

1. Essere nazionali;
2. Aver compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 36° anno di età;
3. Aver soddisfatto agli obblighi della leva;
4. Aver compiuto il corso liceale o tecnico;
5. Esser sani ed immuni da difetti fisici;
6. Aver sempre serbata lodevole condotta, sì morale che politica;

Art. 4. Gli esami di concorso consteranno di due distinti esperimenti, l'uno in iscritto, e l'altro verbale.

Art. 5. L'esperimento in iscritto consisterà:

a) Nello svolgimento di un tema in lingua italiana;

b) In una versione dall'idioma francese nell'italiano;

c) Nella soluzione di un quesito di aritmetica.

Art. 6. L'esperimento verbale verserà sulle seguenti materie:

Sullo Statuto fondamentale del Regno;
Sui diritti e doveri dei cittadini;
Sul Codice penale: — *Oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette. — Reati contro le persone e le proprietà.*
Sul Codice di procedura penale: — *Azione penale — Uffiziali di polizia giudiziaria — Loro attribuzioni;*
Sulla legge e sul regolamento di P. S.;
Sulle disposizioni riguardanti la stampa;
Sullo stato civile;
Sul sistema dei pesi e misure.

L'INTENDENZA DI FINANZE

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

D'innanzi alla pretura di Rocca S. Casciano il sig. Angiolo del fu Domenico Montanari, come già curatore dell'interdetto pensionario sig. Francesco del fu Jacopo Montanari, defunto il 9 dicembre 1869, non tanto come stato detentore, quanto per interesse degli eredi, ha dichiarato d'aver smarrito il certificato d'iscrizione portante il n. 82591 della serie terza per l'annuo assegno di lire 635 e centesimi 4, spettante al pensionario predetto, e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato. Il prenominato Angiolo Montanari ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'iscrizione per consegnare agli eredi di detto pensionario.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse, che, in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'iscrizione verrà agli eredi del suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso di smarrimento, non sia stata presentata opposizione a questa intendenza di finanza.

A Firenze, il 28 luglio 1870.

Per l'Intendente di Finanza
Il 1° ragioniere: LAZARI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Prima pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita iscritta al consolidato 5 0/0 presso la Direzione del Debito pubblico di Napoli, n. 161861 di lire 235 a favore di Pizzo Giovanni fu Michelantonio, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Pirro Giovanni fu Michelantonio.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, addì 29 luglio 1870.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ELENCO *degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica rilasciati nella seconda quindicina del mese di luglio* 1870.

N. d'ordine	Cognome, nome e domicilio del concessionario	Data della presentazione della domanda	Tratti caratteristici dei marchi o segni distintivi di fabbrica
1	Liebig's extract of Meat Company limited a Londra	9 giugno 1870	Etichetta rettangolare in carta bianca con bordo nero a grua. La scritturazione interna è composta di otto linee parte in tinta rossa e parte in tinta nera. Nella prima linea (rossa) è detto: *extractum carnis Liebig*, nella seconda (nera) *Manufactured by*, nella terza (rossa) *The Liebig's extract of meat Company*, nella quarta (nera) *Limited*, nella quinta (nera) *London*, nella sesta (rossa), *manifactories in South America*, nella settima (nera) *Fray Bentos (Uruguay)*, dopo la settima linea trovasi una medaglia in forma di ellissi nel cui centro trovansi rappresentati un bue ed una pecora, a sinistra della medaglia leggesi la parola *Trade* ed a destra *Marck*, sotto alla medaglia trovasi l'ottava linea (rossa) dicente: *General depot antwerp*. Sulla scritturazione trovasi il *fac simile* della firma *J. Liebig* in bleu. Detto marchio è posto sui vasi di estratto di carne della sua fabbrica.
2	Faggiani Carlo e Alberto Barelli domiciliati a Torino	16 luglio 1870	Etichetta in forma di lista della larghezza di cent. 4 1/2 e della lunghezza di cent. 44 in carta bianca stampata in nero con bordo dello stesso colore: nella parte superiore è scritto: [illegible] uno stemma rappresentante un cacciatore che tiene un fucile alla mano destra, un po' indietro un cane seduto, e dietro il cane una pianta di alto fusto. Detto stemma è sormontato da un cinghiale e sotto sta scritto: *Marca di fabbrica (depositata) Polvere da caccia e da tiro, grana media 1/2 chilog. peso netto, caduna scatola prezzo L* La detta etichetta potrà essere stampata sopra carta di qualunque colore, e sarà applicata sulle scatole rettangolari di latta contenenti la polvere da caccia e da tiro e sulle casse d'imballaggio contenenti 50 scatole di latta ossia 25 chilog. di polvere.

Torino, addì 22 luglio 1870.

Il Direttore del R. Museo industriale italiano
G. CODAZZA.

DIREZIONE DEL DEBITO PUBBLICO IN TORINO

ELENCO *di domande presentate a tutto dicembre* 1869 *per operazioni su rendite del Debito Pubblico i cui titoli trovansi tuttora in deposito presso questa Direzione.*

Nome e cognome dei richiedenti od aventi diritto alle rendite	Data della presentazione delle domande	Oggetto	Ammontare della rendita rappresentata dai titoli
Savoiardo Bartolomeo	16 giugno 1862	per cambio di titolo creazione 1848.	3 75
Revial Petronilla, nubile, del fu Pietro.	18 giugno 1862	per cambio e traslazione di rendita.	25 »
Casati conte Gabrio.	23 giugno 1862	per cambio di titolo creazione 1848.	17 50
Rossi Luigi	21 luglio 1862	per cambio d'una cedola creaz. 1849.	50 »
Lanza avv. Matteo	23 agosto 1862	per cambio d'una cedola creaz. 1848.	5 »
Bovetti Giovanni Battista	30 settembre 1862	per cambio d'una cedola creaz. 1848.	10 »
Reiter Carlo di Modena.	27 novembre 1862	per cambio di certificato di rendita estense.	8 18
Bertacchi Pompeo di Livorno	23 dicembre 1862	per cambio di cedole creazione 1849.	3150 »
Fasella Francesco	30 dicembre 1862	per cambio di cedole creazione 1848	6 24
Bonelli Pietro	13 gennaio 1863	per cambio di cedola creazione 1848 redimibile.	10 94
Debenedetti Elia d'Israel, domiciliato in Alessandria.	10 febbraio 1863	per cambio e traslocazione di rendita creazione 1819 redimibile.	25 32
Ceyala Fulgosi Francesco nello interesse degli eredi della contessa Morandi Calciati.	10 febbraio 1863	per cambio d'un titolo del prestito parmense 1849.	1 »
De Guglielmi Antonio	13 maggio 1863	per cambio d'una cedola creaz. 1848	5 31
Aventi diritto alla successione del fu Haid Tommaso fu Antonio.	23 novembre 1863	per cambio d'una cartella nominativa creazione 1819 perpetuo e traslazione.	51 60
Mereu Giovanni Andrea di Dorgali Nuoro.	26 marzo 1864	per tramutamento di rendita del Consolidato 5 0/0.	10 »
Delorenzi Giulio pei fratelli Perotti Giuseppe Alessandro e Lorenzo, dimoranti in Castel S. Giovanni.	28 luglio 1864	per cambio d'un titolo del Debito parmense 1849.	1 »
Olivetti David fu Isachia	19 gennaio 1865	per riunione di annualità e cartelle del Consolidato 5 0/0.	40 01
Escoffier Carlo di Deodato.	2 marzo 1865	per riunione di annualità del Consolidato 5 0/0.	10 14
De Rossi Giovanni	27 giugno 1866	per riunione di annualità in un certificato del Consolidato 5 0/0	5 »
Pellegrini Giovanni	8 dicembre 1867	per divisione d'un'obbligazione del Prestito Nazionale 1866 in 24 obbligazioni.	1000 »
Monte Giuseppe fu Francesco, domiciliato in Marzè Canavese	31 maggio 1868	per svincolo e tramutamento di rendita del Consolidato 5 0/0.	15 »
Ferro Agostino fu Giuseppe	14 ottobre 1869	per tramutamento di rendita del Consolidato 5 0/0	235 »
Picca Mario, notaio, fu Chiaffredo, residente in Paesana (Saluzzo).	14 dicembre 1869	per tramutamento e vincolo di rendita Consolidato 5 0/0.	80 »
Gambera Luigi fu Pietro Francesco, domiciliato in Costigliole.	22 dicembre 1869	per tramutamento e vincolo di rendita del Consolidato 5 0/0.	60 »
Figari Agostino fu Paolo, domiciliato in Mortara.	25 dicembre 1869	per riunione, tramutamento e vincolo di rendita.	15 17

Torino, il 29 luglio 1870.

Il Direttore GALLETTI.

PARTE NON UFFICIALE

ATTI
DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(*Vedi N. 209*)

4 dicembre 1869 — Terza adunanza

Cattedra di filosofia del diritto in Sassari — Sostituzione del professore nei concorsi d'aggregazione, quante volte sia preside della Facoltà — Regolamento pel conferimento delle patenti per l'insegnamento nelle scuole tecniche — Nomina di Commissioni per esami di laurea — Domanda per nomina di professore straordinario — Domanda per dare gli esami di laurea medica secondo il vecchio regolamento universitario napoletano — Inchiesta eseguita nella Università di Torino — Concorso per un posto di studio in scienze fisico-matematiche nell'interno — Determinazione del tempo che trascorrer deve tra l'esame di licenza ginnasiale e quello di licenza liceale.

Sono presenti il vicepresidente Mamiani, ed i consiglieri Bufalini, Bertoldi, Betti, Brioschi, Prati, Aleardi, Cipriani, Amari, Duprè, Messedaglia, Tenca e Giorgini.

La tornata si apre alle ore 11 1/2 antimeridiane con la lettura del processo verbale della precedente (2 corr.) che viene approvato.

Indi si dà lettura della nota ministeriale con cui il Consiglio è incaricato di dare il suo avviso intorno alla questione come provvedere nella Università di Sassari all'insegnamento della filosofia del diritto, sulla quale nella precedente adunanza si era discorso. Il relatore non trova certo conveniente il nominare in Sassari un apposito professore titolare a quella cattedra, e crede che il corrispondente insegnamento debba venir affidato ad un professore della Facoltà il più idoneo, non essendo il caso di trattare la questione se dovesse per affinità di materia andare in massima congiunto con una piuttosto che con altra cattedra. Dice che tre dei professori della Facoltà hanno chiesto di esserne incaricati, ma che intanto il rettore non ha creduto di appoggiare le istanze di alcuno di essi, ed invece ha proposto doversi affidare quell'insegnamento all'incaricato della cattedra di codice civile. Segue il relatore a dire, che giusta l'opinione manifestata dal Consiglio allorchè si trattò dei così detti concentramenti di cattedre, gli insegnamenti non debbono essere uniti per principio assoluto, ma possono congiungersi secondo le condizioni particolari d'idoneità degli insegnanti. Onde sarebbe solo a vedere per la personale e piena conoscenza degli individui quale degli insegnanti nella Facoltà giuridica di Sassari sia meglio al caso di bene disimpegnare l'ufficio da confidarsi. E poichè, conchiude, il rettore della Università, per l'interesse che aver dee al buon andamento della medesima, e per la piena conoscenza di coloro che in essa insegnano, è il giudice più competente a ben valutare il merito e l'attitudine dei diversi insegnanti nella specialità di una materia, non pare che si possa non approvare la proposta di lui.

Questa conchiusione viene messa ai voti ed è approvata.

Nella Università di Torino è surto un dubbio in occasione del concorso al posto di dottore aggregato aperto presso la Facoltà di matematiche; se, cioè, essendo il professore della materia del concorso preside della Facoltà, la relativa Commissione esaminatrice possa constare di un membro di meno, ovvero s'abbia a nominarne un altro, e se questi debba nella Commissione entrare come sostituente del preside o del professore.

Il relatore fa notare che, dovendo la Commissione ai termini dell'art. 82 della legge 13 novembre 1859 essere composta di nove membri, non può in alcun caso venir diminuita di numero; e che non sarebbe conveniente che il preside lasci la sua qualità principale di presidente della Commissione per occupare il posto di semplice componente la medesima. Ed in conseguenza di queste considerazioni manifesta il suo avviso, che viene adottato dal Consiglio, che il preside rimanga in tale qualità nella detta Commissione e sia sostituito in quella di professore; e che la scelta del surrogante sia fatta dalla Facoltà.

Con deliberazione del dì 3 dell'ora scorso novembre si era proposto al Ministero l'abolizione del R. decreto 6 giugno 1863 con cui vennero stabilite alcune Commissioni d'esami per l'abilitazione allo insegnamento tecnico, e l'apertura di appositi corsi normali, prendendo degli accordi col Ministero di Agricoltura e Commercio per gli esami in computisteria. E nello stesso tempo si proponeva d'instituire corsi normali per la calligrafia presso le scuole normali governative, e di estendere agli insegnanti delle scuole normali le disposizioni che si sarebbero adottate per quelli delle scuole tecniche.

Il Ministero, nell'accettare in massima queste proposizioni, manifesta il desiderio di trovar mezzo come potersi attuare il progetto del Consiglio senza bisogno del concorso di un altro Ministero; di aggiungere alle discipline da apprendere in quei corsi anche la pedagogia a fin di renderli comuni agli insegnanti delle scuole normali; e di procurare che anche le maestre potessero conseguire le patenti per lo insegnamento normale almeno nelle discipline di maggiore importanza. Ed infine incarica il Consiglio della compilazione del decreto d'instituzione dei corsi normali preparatori, del regolamento e dei programmi relativi.

Il relatore nel riferire questi desiderii del Ministero, a nome della Commissione per le patenti fa osservare che ben si può aderire pienamente alle due prime proposte, non così all'altra di rendere possibile anche alle maestre il conseguimento delle patenti per l'insegnamento normale. Per ottenere questo utilissimo scopo, egli soggiunge, è allo studio presso le Camere

legislativo un disegno di legge, per la cui approvazione dovrebbesi far voti e raccomandazioni.

Ed il Consiglio, assentendo nell'avviso della sua Commissione lo adotta all'unanimità.

Uno dei membri della Commissione incaricata di proporre i nomi delle persone da designare come membri delle Giunte per gli esami generali di laurea da darsi nell'anno 1869-70, prende la parola, e dice che non conoscendosi ancora i nomi dei presidi di parecchie facoltà e non essendo venute nomine fatte da altre, la Commissione non ha potuto compiere completamente il suo lavoro, e però limita ora le sue proposte a quattro sole Università: Bologna, Napoli, Pisa e Pavia, tuttochè anche in alcune di esse vi sia qualche lacuna; e, atteso l'urgenza della cosa, chiede un voto di fiducia del Consiglio per le altre nomine a farsi, acciò possa provvedervi a nome dello stesso e poi rendersi conto del suo operato nella prima adunanza del prossimo mese.

Ed il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni sopraindicate, e conceduto il chiesto voto di fiducia alla sua Commissione, passa a discutere le proposte presentategli per le sopranominate quattro Università, ed a fare le relative nomine.

In seguito si prendono le due seguenti deliberazioni:

1° Richiedere, innanzi di porre in discussione una istanza per nomina di professore straordinario nella Università di Modena, due dispacci ministeriali che portano la data del 26 gennaio 1861 e 1° dicembre 1865;

2° Dichiarare non potersi accogliere favorevolmente una domanda di autorizzazione a dare gli esami di laurea in medicina e chirurgia a forma del vecchio regolamento che già fu in vigore nella Università di Napoli; e dover il richiedente sottoporsi ai corrispondenti esami colle norme e discipline volute dai vegliantì regolamenti.

Si dà poi lettura della relazione compilata in adempimento dell'incarico affidato a tre consiglieri nella tornata del dì 1° di questo mese in occasione del rapporto della Commissione d'inchiesta sui disordini avvenuti ultimamente nella Università di Torino. In essa relazione, discorse le cause del presente stato di rilassatezza nella disciplina, si fa notare che la maggior parte di esse traggono origine da non precisa e giusta interpretazione data ai regolamenti, onde si propone di consigliare il Ministro a volere con una circolare e con un R. decreto chiarire le disposizioni regolamentari non bene interpetrate, che dan motivo agli abusi che si lamentano e che sono grandemente pregiudizievoli al progresso degli studi. Infra le altre cose si nota il danno che reca la trascuratezza dei giovani a frequentare i corsi ed a presentarsi agli esami speciali durante l'estiva sessione, la costumanza introdotta nell'Ateneo torinese che i giovani possano non fare l'esame nel giorno in cui si sono presentati, ove loro non accomodi trattare del tema da essi estratto, e la libertà ai medesimi concessa di alternare l'iscrizione or come studenti, ora come uditori, sempre che loro piaccia.

La Commissione riserbandosi a proporre qualche temperamento rispetto agli uditori dopo aver raccolte ulteriori opportune informazioni, indica le disposizioni da dare riguardo le altre osservate irregolarità, sia per circolare, sia per R. decreto; e passa a parlare dell'ultima parte del ricevuto incarico, riflettente i tre giovani indicati come partecipanti ai tumulti avvenuti nella Università, e propone d'invitare il rettore a continuare nelle indagini ed a dare i provvedimenti meglio valevoli a prevenire altri disordini ed a rialzare la disciplina universitaria.

Approvate all'unanimità le conchiusioni di questo rapporto, s'imprende a trattare dell'esito del concorso per il posto di studio all'interno da conferirsi in scienze fisico-matematiche. Il relatore dà contezza dei titoli inviati da ciascuno di sette concorrenti presentatisi e li pone a confronto, ed osserva che due di essi trovansi in pari condizioni di merito scientifico, e di ristrettezza di fortuna, onde sarebbe assai dubbioso a quale di essi dare la preferenza, essendo entrambi egualmente meritevoli d'incoraggiamento. Ma considerando che a compiere i corsi universitari dell'anno già incominciato occorrono soltanto sei mesi all'incirca, egli stimerebbe potersi procurare il vantaggio di tutti due quei giovani, assegnando a ciascun di loro per sei mesi un posto di lire 100 al mese, invece che assegnarlo ad un solo per tutto l'anno. Questi giovani sono il dott. Ferdinando Aschieri che brama perfezionarsi in meccanica, ed il dottor Giuseppe Jung che vuole continuare nello studio delle teoriche della geometria moderna presso l'Istituto tecnico superiore di Milano. Il relatore nel fare la sopraespressa proposta di dividere il posto fra loro crede dover sottoporre il conferimento del mezzo posto al dottor Aschieri alla condizione di doversi recare a fare i suoi studi non a Bologna sibbene a Pisa, a Napoli od a Milano.

Il Consiglio udita questa relazione, dopo analoga discussione, ha adottata la proposta del suo relatore, dichiarando che con ciò non intende d'aver stabilita la massima di potersi dividere simiglianti pensioni fra più concorrenti di egual merito, ma di essere solo per eccezione questa volta addivenuto a tale temperamento, atteso che l'anno scolastico trovavasi già inoltrato.

Quindi un consigliere si fa a proporre di voler risolvere il quesito mosso dal Ministero intorno alla fissazione del tempo che interceder deve tra il conseguimento della licenza ginnasiale e l'ammissione agli esami per la licenza liceale, quantunque nell'adunanza del 1° corrente si fosse deciso di udire in proposito la Commissione di nove membri, cui esser deve affidata la direzione degli esami di passaggio dalla istruzione secondaria alla superiore. Essendo la cosa urgente e non ancor nominata quella Commissione, e d'altra parte sembrando ben semplice la risposta da dare al Ministero, sicchè non si rende necessario neppure un rapporto scritto, l'oratore crede dover il consesso definirla subito, e suggerisce doversi dichiarare che per dare un tempo regolarmente conveniente a ben apprendere le materie liceali si debba stabilire che non possa darsi l'esame per la corrispondente licenza se non siano trascorsi tre anni, quanti ne occorrono pel relativo corso, da che si sia ottenuta la licenza ginnasiale.

Questa proposta, avvalorata pure dalla considerazione di essere consentanea alla deliberazione presa rispetto al collegio Maria Luigia di Parma cui è stato negato il permesso di ridurre a due anni il corso liceale, viene messa a partito ed all'unanimità approvata.

Infine si determina che le adunanze del prossimo gennaio, a cagione delle vacanze parlamentari, invece che il 1° comincino il dì 12 del mese, e si scioglie la tornata.

Visto: *Il Vicepresidente*
TERENZIO MAMIANI.

NOTIZIE VARIE

Nell'estrazione fattasi ieri 1° agosto del prestito della città di Firenze il primo premio di lire 50,000 è stato vinto dall'obbligazione portante il n° 19,661.

— Nelle tre prime adunanze del corrente mese (addì 1, 8, 15) l'Accademia medica di Torino ad unanimità ebbe ad adottare la proposta del bibliotecario Peyrani, di adornare le sale della biblioteca medica con opportuna lapide di ricordo pei generosi che, con varii doni di librerie, la portarono all'attuale floridezza: si ricevettero alcuni lavori pel 3° concorso al premio Riberi (L. 20,000); si sentì la lettura di un'importantissima comunicazione da parte del cav. generale Palma, console d'America a Cipro.

In questa comunicazione vien partecipata la bellissima scoperta fatta da questo illustre nostro compatriota, del tanto e finora inutilmente ricercato *Tempio di Venere*, insieme a circa mille statue: il tempio giace presso Galgao, la più antica città di Cipro; attorno al tempio si scopersero parecchie tombe che datano dall'epoca della seconda monarchia d'Assiria, cioè dal 1273 al 625 prima dell'èra cristiana; in una delle tombe si riscontrarono due cranii ancora discretamente conservati, che tutto induce a credere per Assirii, poichè all'epoca di Sennacherib, Cipro era governata o almeno sotto la protezione assiria: come già fece per altri cranii, anche questi due preziosissimi, il generoso console ha voluto regalare al Museo craniologico della nostra Accademia, la quale perciò non saprebbe essere abbastanza riconoscente allo illustre donatore, che con ricerche tantosapienti e fruttuose sa mantenere così alto il nome italiano anche in codeste regioni così lontane.

Infine il socio Gamba intrattenne l'Accademia con esteso ed eruditissimo rapporto *Sull'antropologia dell'Etruria*: di esso si farà cenno nel prossimo resoconto.

Il Segretario: A. MORIGGIA.

R. ACCADEMIA CENTRALE
delle belle arti dell'Emilia in Bologna.
Avviso.

A termini dell'art. 7 del regolamento annesso al R. decreto 31 ottobre 1869, n. 5337, si terrà presso quest'Accademia una sessione di esami per quelli che anche senza aver frequentato il corso speciale biennale di disegno tecnico, aspirino al conseguimento della patente d'idoneità all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche, normali e magistrali del Regno.

I giorni in cui avranno luogo le differenti prove, alle quali dovranno gli aspiranti assoggettarsi, sono il 22, 23, 24 e 25 del prossimo venturo mese di agosto.

Gli aspiranti presenteranno la loro domanda al presidente dell'Accademia almeno dieci giorni prima che incomincino gli esami, corredata dei seguenti attestati:

1° Attestato di nascita, da cui risulti aver compiuto il ventesimo anno di età;

2° Attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di ultima dimora;

3° Attestato medico, debitamente legalizzato, da cui consti della capacità del ricorrente a sostenere le fatiche della scuola;

4° Attestato degli studi fatti.

L'esame di patente sarà fatto sopra le seguenti prove, stabilite dal programma approvato con R. decreto 9 luglio 1869:

1° Misurare sul vero e disegnare le proiezioni orizzontali e verticali, e le sezioni occorrenti di una macchina o di qualche parte di essa;

2° Copiare un modello di ornato del gesso, a contorno, non senza gli effetti d'ombra principali ed in una proporzione assegnata;

3° Schizzar dal vero, senza nessun aiuto di misura, qualche oggetto di mobiliare, parte di un monumento, ecc.;

4° Subire un esame verbale sulle eseguite prove, nel quale il candidato deve dar ragione delle pratiche usate ed esprimersi con ordine, chiarezza e proprietà.

Ogni candidato prima di presentarsi all'esame dovrà pagare nelle mani del segretario dell'Accademia una tassa di lire 25; e, superato che l'abbia, somministrare una marca da bollo da lire 1 da munirne la patente.

Bologna, il 13 luglio 1870.

Per il Presidente
Il Segretario: CESARE MASINI.

IL PREFETTO
e Presidente del Consiglio scolastico per la provincia dell'Abruzzo Ultra II
Notifica:

Che per l'anno scolastico 1869-1870 presso il convitto nazionale annesso al Real liceo-ginnasiale Cotugno si renderanno vacanti alcuni posti semigratuiti governativi.

I detti posti saranno conferiti pel concorso di esame ai giovani di ristretta fortuna che godono i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studi elementari e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del convitto per cui concorrono, o di altro parimente governativo.

Gli esami di concorso avranno principio nell'istituto predetto col giorno 12 ottobre 1870, alle ore 8 antimeridiane.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al rettore del convitto:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla podestà municipale, o da quella dell'istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti.

L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie.

Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il 15 settembre venturo, scorso il quale l'istanza non potrà più essere accolta.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito d'aritmetica. Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti. Quella degli allievi tecnici, in un componimento italiano e in un quesito di matematica, serbata la medesima corrispondenza.

La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per quindici minuti sopra ogni disciplina.

Aquila, 20 luglio 1870.

Il Prefetto: BOSI.

DIARIO

Lord Malmesbury ha nella Camera dei lords (seduta del 29 luglio) chiamato nuovamente l'attenzione della Camera sull'abbozzo di trattato franco-prussiano pubblicato dal *Times*, ricordando, quale fu pubblicato dai giornali, un dispaccio del governo prussiano al conte Bernstorff, nella quale la Francia veniva accusata di aver voluto, in un tempo di pace profonda, associarsi la Prussia in un'impresa contro ad uno Stato indipendente. L'oratore non sa comprendere queste scambievoli accuse che si lanciano due Stati che finora hanno sempre serbati col Belgio rapporti leali d'amicizia.

Lord Granville manifestò nuovamente la sua convinzione, che le due potenze daranno ampie spiegazioni su questo fatto. Quanto al telegramma ricevuto dal conte Bernstorff, il Ministro ne diè lettura, e il suo tenore differisce notevolmente dalla traduzione pubblicatane sui giornali. Lord Granville comunicò alla Camera un dispaccio destinato per lord Lyons a Parigi; con questo dispaccio gli notifica le dichiarazioni del signor La Valette, dalle quali risulterebbe che il governo francese non aveva mai dato ascolto alle proposte in questione, d'iniziativa puramente prussiana. Riguardo al come si trovasse quel progetto in mano del conte Bismark e fosse scritto di mano del signor Benedetti, fu spiegato dall'ambasciatore francese in quella maniera che i lettori già sanno.

Dopo le dichiarazioni di lord Granville, l'interpellanza non ebbe più seguito.

Il *Journal Officiel*, del 30 luglio, contiene la lettera indirizzata dal conte Benedetti al ministro degli affari esteri di Francia all'oggetto di « ristabilire la intiera esattezza dei fatti » relativamente al progetto di trattato franco-prussiano pubblicato dal *Times*. Il telegrafo ci ha già comunicata un'analisi di questo documento.

Abbiamo sott'occhio la relazione che il signor Sagasta, ministro di Stato nella Spagna, ha trasmessa al maresciallo Serrano, reggente del regno, per sviluppare i motivi che devono persuadere la Spagna a rimanere neutrale.

Ecco un brano caratteristico della citata relazione: « Questo contegno, dice il signor Sagasta, è consigliato dalla giustizia e dalla prudenza, ed ha per sè l'appoggio della pubblica opinione del paese. In tutti i partiti politici, in tutte le classi della Società, si esprime unanimemente il desiderio che il governo spagnuolo conservi durante la guerra che è cominciata, la più assoluta neutralità. Il sentimento nazionale, d'accordo in ciò col diritto e colle convenienze, giudica che la Spagna debba tenersi estranea alle difficoltà insorte fra potenze amiche, colle quali essa si lusinga di mantenere relazioni cordialissime.

« Fondandosi su queste considerazioni e volendo prevenire ogni atto incompatibile colla più stretta neutralità e coi principi del diritto delle genti ecc. »

Fino da ieri abbiamo annunziato come la *Gazzetta di Madrid* abbia già pubblicato il manifesto di neutralità del governo spagnuolo in accordo con questa relazione del signor Sagasta.

Da una corrispondenza della *Neue Freie Presse* ricaviamo che il grosso dell'esercito tedesco avea preso piè fermo nell'Assia Renana; e che l'aspettazione di gravi prossimi combattimenti è rivolta al confine sul territorio prussiano e del Palatinato.

Il governo bavarese ha ordinato l'istituzione di una guardia civica, la quale ha soltanto il carattere di un istituto di sicurezza civile.

Un telegramma della *Gazzetta d'Augusta*, sotto la data di Monaco 30 luglio, reca che è stato sospeso il trasporto delle merci sulla ferrovia del Brennero.

Il re di Wurtemberg ha passato in rassegna le truppe wurtemberghesi concentrate nel granducato di Baden.

La *Neue Freie Presse* del 31 luglio annunzia che il conte Beust ha già spedito a Roma la nota, colla quale, in nome dell'imperatore d'Austria, il Concordato viene formalmente denunciato.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 31 luglio.

Il *Monitore prussiano* pubblica una circolare diretta il 29 luglio da Bismark agli agenti prussiani presso le Corti neutrali, la quale parla del progetto di trattato pubblicato dal *Times*. La circolare racconta l'andamento delle trattative in proposito, intavolate colla diplomazia francese prima ancora della guerra danese; spiega i motivi per i quali Bismark fu indotto ad entrare in tali negoziati e a continuarli fino a questi ultimi tempi.

Parigi, 31.

Un dispaccio di Metz, in data d'oggi ore 2, dice che nessun fatto di guerra fu ancora segnalato.

Parigi, 1° agosto.

Il *Journal Officiel* dice che il Governo ha deciso che tutti i viaggiatori di qualsiasi nazionalità debbano durante la guerra essere muniti di passaporto per entrare in Francia o per uscirvi. Questa decisione non è applicabile ai Prussiani e ai loro alleati, i quali non potranno viaggiare se non saranno muniti di un'autorizzazione speciale.

Parigi, 1.

CHIUSURA DELLA BORSA.

	30	1
Rendita francese 3 %	66 85	66 42
Id. ital. 5 %	46 75	46 45
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	345 —	340 —
Obbligazioni	219 —	215 —
Ferrovie romane	43 50	43 —
Obbligazioni	119 —	137 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.*	135 —	134 —
Obbligazioni ferr. merid.	— —	137 —
Cambio sull'Italia	8 1/2	10 —
Credito mobiliare francese	155 —	153 —
Obblig. della Regìa Tabacchi	— —	— —
Azioni	— —	545 —

Vienna, 1.

Cambio su Londra	— —	— —

Londra, 1

Consolidati inglesi	89 1/2	89 1/2

Roma, 1° agosto.

Altre tre compagnie di cacciatori francesi sono partite da Civitavecchia.

Ignorasi quando arriveranno i legni da guerra.

Parigi, 1.

Notizie ufficiali dal quartier generale dicono che gli avamposti bavaresi ripiegarono sulla Lauter.

Ebbero luogo alcuni fatti insignificanti d'avamposti.

L'Imperatore visitò ieri le vicinanze di Metz.

I disertori prussiani dicono che le truppe tedesche soffrono molto per mancanza di coperte e di tende, e che sono meravigliate della portata delle nostre armi.

Pesth, 1.

La Camera dei Magnati approvò il progetto di legge che autorizza la chiamata delle reclute prima del mese di ottobre; approvò pure il credito supplementare pel Ministero della difesa nazionale.

Vienna, 2.

Il *Morgenpost* pubblica, colla garanzia di autenticità, che al principio del mese di giugno del 1866 il Granduca di Baden recossi a Berlino per tentare un ultimo sforzo presso il Re di Prussia a favore dello Schleswig-Holstein. Nella conversazione che ebbe luogo fra il Granduca e il Re, quest'ultimo disse che Bismark aveva formalmente proposto di cedere il bacino della Saare alla Francia, ma che egli e il Consiglio dei ministri si erano dichiarati contro l'idea di Bismarck.

Il *Morgenpost* assicura che queste rivelazioni provengono da una copia delle note del Granduca.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 1° agosto 1870, ore 1 pom.

Ieri sera temporali a Moncalieri, Ancona, Firenze e Portoferraio. Il barometro si è abbassato di 1 a 3 mm. su tutta l'Italia; i venti sono vari, il mare calmo ed il cielo generalmente sereno.

Il vento d'ovest regna sulle coste della Francia, dove però il barometro innalza: dei temporali traversano ancora l'Europa occidentale.

Il tempo va migliorando.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 1° agosto 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 753,0	mm 753,0	mm 753,2
Termometro centigrado	26,0	29,5	25,0
Umidità relativa	75,0	60,0	68,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento { direzione	SO	O	O
Vento { forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 31,0
Temperatura minima. . . . . + 20,5
Minima nella notte del 2 agosto . . + 20,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Gemma di Vergy* — Ballo: *Bianca di Nevers*

POLITEAMA FIORENTINO, ore 7 — Rappresentazione dell'opera del maestro Bellini: *La Sonnambula* — Ballo: *La Devaddcy.*

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 2 *agosto* 1870)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	50 95	50 90	— —	— —	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	33 —	32 90	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	id.	»	75 75	75 25	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	71
Az. Regìa coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	595 —	590 —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0/0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	273 —	270 —	— —	— —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	212
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de'Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	52
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	34
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	76

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	27 50	27 20
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	110 —	109 —
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90	109 —	108 —
Napoli	30			Detto	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 90	21 85
								Sconto Banca 5 0/0			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 50 85-90-95 cont. — Delle Az. Mer. 275-74-73-72-71-70 cont. — Nap. d'oro 21 90 cont.

Il vicesindaco: GIUSEPPE DINI.

SOCIETÀ ANONIMA 2427

per la vendita di beni del Regno d'Italia

INTENDENZA DI FINANZA IN PARMA

VENDITA DI BENI DEMANIALI

Autorizzata dalle leggi 21 *agosto* 1862, *n.* 793, *e* 24 *novem.* 1864, *n.* 2006

Avviso d'asta.

Si fa noto che alle ore 11 antimeridiane del giorno 3 settembre prossimo venturo, negli uffizi dell'Intendenza di finanza in Parma, davanti l'illustrissimo signor intendente, o di un suo delegato, in rappresentanza delle finanze dello Stato e della Società Anonima summentovata, si procederà all'incanto col mezzo di pubblica gara per l'aggiudicazione definitiva a titolo di vendita a favore del maggior offerente dell'immobile demaniale più oltre descritto, costituente l'unico lotto dell'elenco XXVI, pubblicato per supplemento nel giornale degli annunzi ufficiali della provincia di Parma del giorno 6 luglio corrente, n. 154.

L'immobile come sopra posto in vendita è il seguente:

Circondario di Parma.

Comuni di Sala Baganza e Collecchio.

Grande tenuta già formante parte della dotazione della Corona

composta degli stabili qui sotto indicati, e così:

1. Tenimento del Casino de' Boschi, nei comuni di Sala e Collecchio, diviso in otto corpi, con grandioso palazzo già Reale, dipendenze civili, alloggi diversi, scuderie, rimesse, ghiacciaie, albergo, cisterne, laghi ed altre attinenze, con giardino all'inglese, terreni boschivi cedui, castagneti e pineti, a vigne, a prati, ed altri; dell'estensione di ettari 153 31 36.

2. Tenimento di Montecoppe nei comuni suddetti, col podere Merighi, e palazzo con giardino del Fariaro, casello, ghiacciaia e fabbricati civili e rustici, in un sol corpo di terra coltiva alberata vitata, coltiva nuda, prativa, irrigatoria, vigneti, boschiva cedua e pineti, intermediato dal canale di Collecchio, da strade e da rivi; dell'estensione di ettari 111 36 95.

3. Possessione Casenove, col bosco ceduo Bruciato e Castagneto Merighi, nel comune di Sala Baganza, in un sol corpo di terra coltiva alberata vitata, coltiva nuda, prativa, boschiva cedua e castagneto, con fabbricato civile e rustico, dell'estensione di ettari 17 64 35.

4. Podere Sant'Anselmo, col prato grande nel comune di Sala suddetto, in un solo corpo di terra, coltivo alberato vitato, coltivo nudo, prativo irrigatorio, con fabbricato rustico, in poca parte civile, ed altro fabbricato disgiunto per inquilini; dell'estensione di ettari 21 52 90.

5. Possessione del Monte colla fornace Fedolfi, nei comuni di Sala Baganza e Collecchio, in un solo corpo di terra, coltiva alberata vitata, coltiva nuda, prativa irrigatoria, boschiva, con fabbricato colonico, fornace da mattoni ed altre attinenze, dell'estensione di ettari 21 55 61.

6. Podere Vigna di Bourbel coi boschi Biolchetta, Valloni, Cipressi, cedui e castagneti, nel comune di Collecchio, in un solo corpo coltivo, alberato vitato, prativo artificiale, coltivo nudo, pineti, con fabbricato civile colonico e rustici dipendenti, dell'estensione di ettari 32 49 32.

7. Podere Serraglio coi boschi Biolchetta, Lauri, Mangiacrava, Ripa del Serraglio, Ravacato, e terreni coltivi nudi detti delle Castagne, Basse del Conventino e Triangolo del Ponte Nuovo sulla strada di Fornovo; nel comune di Collecchio, in due corpi di terra, con fabbricato colonico e civile, recintato da muri; dell'estensione di ettari 40 80 50.

8. Podere Conventino coi boschi cedui Mangiacrava e Castellarolo, e coi castagneti Piccolo Castellarolo, e frazione del Bruciato, nel comune di Collecchio, in un solo corpo prativo artificiale, coltivo nudo, a vigna, pineto, boschivo ceduo e castagneto, con fabbricato colonico e civile recintato, dell'estensione di ettari 11 27 31.

9. Podere Casinetto di Baganza, nel comune di Sala Baganza, coltivo alberato vitato, coltivo nudo e prativo irrigatorio, con fabbricato colonico in parte distrutto, dell'estensione di ettari 2 39 38.

10. Possessione Fornace delle Grazie col campo detto dei Fagiani, nel comune di Sala Baganza, in due corpi, terreni coltivi alberati vitati, prativi con irrigazione eventuale, con fornace da mattoni e fabbricati rustici con muri di cinta, dell'estensione di ettari 10 42 62.

11. Podere Livello, quasi tutto prativo stabile, caneparivo, ortivo con fabbricato colonico e dipendenze, posto nel comune di Sala Baganza, dell'estensione di ettari 0 83 50,

12. Possessione Campagna nel comune di Collecchio, coltiva, alberata, vitata, prativa irrigatoria con gelsi, caneparíva, ortiva, con giardino, vasti fabbricati, casino civile ed aia in cotto; dell'estensione di ettari 27 30 02.

13. Possessione Capanna Baiardi, col bosco ceduo di Castione e le Striscie di Castione, nel comune di Sala Baganza in diversi corpi, coltiva alberata vitata, con piccolo vigneto, coltiva nuda, prativa artificiale, castagneta e boschiva cedua, dell'estensione di ettari 21 12 94.

14. Boschi cedui e castagneti in un solo corpo, denominati Abbate, Lago Arso, Prato Michellino, Prate Fiorito, Castagnino, Fattore, Pacigna, Grugna e Borra Pelosa nel comune di Sala Baganza, dell'estensione di ettari 90 61 05.

15. Boschi cedui e castagneti posti nel comune suddetto in un solo corpo, denominati Fitti di Sopra, e di Sotto, Fittu Franceschi, Barchirola, Barchirolino e Sedioli, dell'estensione di ettari 15 66 54.

16. Boschi cedui e castagneti posti pur essi nel comune di Sala Baganza in due corpi, l'uno denominato Faggia Grossa, l'altro i Cipriani, dell'estensione di ettari 11 48 57.

17. Boschi cedui e castagneti posti nel suddetto comune di Sala Baganza, in un sol corpo, denominati Chiastre di Sopra e di Sotto, Entrati, Nespoli e Terra Rossa in parte, dell'estensione di ettari 20 12 63.

18. Boschi cedui e castagneti, pure nel comune di Sala Baganza, in un solo corpo, denominati Boroni, Giarette e Terra Rossa in parte, dell'estensione di ettari 21 53 57.

L'estensione totale di questa grande tenuta è di ettari 627 49 12.

L'asta per la vendita in un solo lotto della tenuta medesima verrà aperta sulla messa a prezzo d'estimo di lire 518,100 89, delle quali 73,040 19 costituiscono il valore delle scorte e accessori dello stabile, e lire 445,060 70 il valore dello stabile medesimo.

Ciascuna offerta in aumento non potrà essere minore di L. 500, e l'aggiudicazione a favore dell'ultimo e migliore offerente sarà definitiva, senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno far constare a chi presiede l'incanto, di avere depositato nella cassa del ricevitore demaniale di Parma, in danaro, in biglietti della Banca Nazionale o in titoli di rendita pubblica, una somma corrispondente al decimo del prezzo su cui s'apre l'incanto.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non si ottengano le offerte almeno di due concorrenti; qualora però all'asta non si presentasse che una sola offerta, l'incanto sarà dichiarato deserto, ma l'offerente resterà vincolato con garantia del fatto deposito a mantenere, se così piacerà alla Società alienante, la propria offerta per contratto a trattativa privata, o sotto l'esperimento d'un nuovo incanto, secondo che verrà deliberato dalla Società medesima nel termine di quarantacinque giorni da quello in cui fu fatta la suddetta offerta. Trascorso questo termine senza che la Società abbia fatto conoscere le proprie determinazioni, l'offerente resterà sciolto da qualsiasi obbligazione e gli verrà restituito il fatto deposito.

Il deliberatario all'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare se pel pagamento del prezzo intenda attenersi alla distribuzione in rate portata dall'articolo 14 del capitolato generale e speciale della vendita, oppure se prescelga il riparto nelle rate determinate dal successivo art. 15.

La vendita di cui sopra è inoltre vincolata alla osservanza di tutte le altre condizioni contenute nel suddetto capitolato, generale e speciale, che sarà lecito a chiunque di esaminare insieme col suddetto elenco estimativo e cogli altri documenti relativi alla vendita, negli uffizi della prefata Intendenza di finanza.

Parma, 25 luglio 1870.

I Notai demaniali di Parma.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NOVARA

AVVISO.

Si notifica al pubblico che nell'incanto d'oggi venne deliberato l'appalto per lavori di costruzione di tre campate in ferro del ponte sul Toce presso la Masone, limite dei due circondari di Pallanza e di Domodossola, mediante il ribasso di lire dieci e cent. cinque per ogni cento lire sulle opere soggette a ribasso, e portate dal precedente avviso del 21 p. p. luglio.

E che il termine dei fatali per la diminuzione non inferiore al ventesimo scade alle ore 12 mer. del giorno di sabato 6 del corrente mese di agosto.

Novara, 1° agosto 1870.

Il Segretario Capo della prefettura
G. Barberis Raimondi.

2430

Tribunale civile di Vigevano

Citazione per proclami pubblici Balduzzi C, Balduzzi ed altri.

Balduzzi dottor fisico Giovanni, residente al Molino dei Torti, rappresentato dall'avvocato causidico Matteo Pozzi-Vanone, espone che ebbe luogo non ha guari dinanzi al tribunale civile di Vigevano e alla Corte d'appello di Casale un giudizio nel quale figuravano per una parte la Società così detta dei Nobili di Guazzora e Paolo Repossi, per l'altra l'esponente dottore Giovanni Balduzzi - Balduzzi Ambrogio - Balduzzi Paolo - Balduzzi Luigi - Balduzzi Carlo - Balduzzi Giovanni Antonio - Balduzzi Giacomo - Balduzzi Pietro Martire e Pietro fratelli - Balduzzi Andrea - Scotti Giulio - Santi Amedeo e Pietro - Santi Cristoforo - Silvano Giuseppe - Dallera Giacomo Maria - Poggi Francesco e Giovanni Antonio - Goggi Giovanni - Goggi Carlo - Re Giovanni - Re Angelo Domenico - Piccolini Giuseppa e di lei marito Goggi Pietro - Piccolini Maria e di lei marito Carlo Goggi - Goggi Pasquale ed Angelo - Goggi Mauro - Goggi Giuseppe - Goggi Pietro fu Domenico - Goggi Pietro e Luigi fu Giuseppe - Goggi Felice - Goggi Antonio - Goggi Mauro - Corti Giovanni Antonio - Goggi Giacomo - Dallera Amedeo - Corti Angelo - Re Giovanni - Goggi Paolo - Ledi Pietro - Balladore Michele Antonio, residenti il Corti Angelo al Molino dei Torti, il Re Giovanni a Corana, il Ledi Pietro a Silvano, il Balladore Michele a Guazzora, e tutti gli altri all'Isola di Sant'Antonio.

Sostenendo in quella causa, tanto il dottore Balduzzi quanto tutti i succitati una tesi comune, si convenne che comuni sarebbero state le spese, ciò che d'altronde è sancito per legge.

Ora accadde che qualche sentenza tanto del tribunale che della Corte d'appello sia stata avversa ai litisconsorti sunnominati, ed in dipendenza delle medesime ebbero ad incontrare contabilità e spese, pelle quali la Società prevalendosi del diritto di solidarietà ingiunse ed ottenne il pagamento dal solo dottore Giovanni Balduzzi, il quale pagò anche varie spese di lite, rimanendo così in disimborso della somma totale di lire 11,451 83.

Onde avere il rimborso delle quote incumbenti ai varii litisconsorti sunnominati si trovò costretto evocarli tutti, eccezione fatta di Silvani Giuseppe e Poggi Giovanni Antonio che buonamente pagarono le loro quote, avanti il lodato tribunale civile di Vigevano, e stante il soverchio numero delle persone a citarsi ricorse ed ottenne l'autorizzazione della citazione per pubblici proclami, come dal decreto 11 luglio 1870 del presidente di questo tribunale, mandandosi con detto decreto citare i soli Balduzzi Ambrogio e Balduzzi Andrea dell'Isola di Sant'Antonio, Corti Angelo del Molino dei Torti, Re Giovanni di Corana, Ledi Pietro di Silvano, e Balladore Michele di Guazzora, non che notificarsi l'atto di citazione stesso al signor sindaco del comune dell'Isola di Sant'Antonio, e stante la natura della causa con decreto del 29 luglio ottenne per la spedizione della medesima fissata l'udienza del 27 agosto 1870, con che la citazione sia eseguita non più tardi del dieci stesso mese.

Vigevano, 31 luglio 1870.

2423 Avv. Pozzi-Vanone, proc.

Informazione e dichiarazione d'assenza.

(2ª pubblicazione)

Con sentenza definitiva 14 giugno 1870 il tribunale civile di Chiavari, sulle instanze di Antonio Longinatto, domiciliato e residente a Leivi, mandamento di Chiavari, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 27 settembre 1869, pronunziava definitivamente l'assenza del di lui padre Antonio Longinatto fu altro Antonio, già domiciliato in detto luogo di Leivi, comune di detto nome, mandamento di Chiavari, e mandava pubblicarsi la sentenza stessa a termini dell'articolo 25 Codice civile italiano.

Chiavari, 1° agosto 1870.

1967 Garlo, causidico.

Avviso

prescritto dagli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile.

Donna Maria del fu Giuseppe Ghini vedova di Giovanni Diddi, possidente ed attendente alle cure domestiche, domiciliata nel popolo del Montale, ed elettivamente in Pistoia presso il dott. Giuseppe Grossi, ha citato con atto di questo giorno per mezzo del sottoscritto usciere, a forma della legge, ed insieme ad altri convenuti avanti il pretore del secondo mandamento di Pistoia alla udienza del ventotto novembre mille ottocento settanta.

Il signor dott. Francesco de' Conti Ornano, possidente e medico dimorante a Santa Maria a Sicchè in Corsica, dipartimento di Francia, nella sua qualità di padre e legittimo rappresentante dei proprii, e della fu sua consorte signora Elmira Renny De Turique figlia ed erede della fu signora Luisa del fu cavaliere Giuseppe Silvatici, comuni figli sottoposti alla sua potestà, all'effetto di sentirsi condannare insieme ai signori Cherardo, Leopoldo, e Tito Silvatici, avvocato Adolfo, ed Alaide fratelli e figli del signor consigliere avvocato Alessandro Giannardi, e della fu signora Livia Silvatici ne' Giannardi, e Palmira Silvatici vedova Verzani, tutti come eredi mediati del fu signor canonico prefetto Francesco Maria Sozzifanti di Pistoia, qualificati e domiciliati come nel suddetto atto, a ricevere l'affrancazione di un canone di annue lire undici e centesimi settantasei, dependentemente dal pubblico istrumento del 2 settembre 1703, rogato ser Carlo Biagio Spinelli, mediante il pagamento della somma di scudi quaranta, o italiane lire 235 20, prezzo calcolato e composto alla ragione legale, e della metà di un laudemio in lire 5 88, con quant'altro, ecc., e nelle spese, danni, ecc.

Pistoia, li 30 luglio 1870.

L'usciere
2421 Luigi Zacchei.

Avviso.

Si rende noto a tutti gli effetti di ragione che Luigi del fu Giuseppe Beccari, possidente domiciliato alla sua villa di Borgo Istiesi, in comune di Figline Valdarno, fino da questo giorno inibisce e diffida a Natale di Giovanni Antonio Staderini e sua società colonica con esso convivente, lavoratori al podere di Casa Nuova di Sotto, di proprietà del dichiarante, posto nel popolo di Santa Maria a Ponterosso, in giurisdizione di Figline, ogni contrattazione sì di vendita che di compra de' bestiami e riscossioni dei medesimi e di quant'altro si riferisce alla masseria del detto podere, dichiarando che non sarà giammai per riconoscerle.

2425 Luigi Beccari

Editto.

Il R. tribunale provinciale in Padova, quale senato di commercio, rende pubblicamente noto che ad istanza odierna p. n. di Massimo Crivellari, commerciante di Piove, necessitato di sospendere i suoi pagamenti viene avviata in di lui confronto la procedura di amichevole componimento a sensi della ministeriale ordinanza 18 maggio 1859, e leggi relative, nominato in commissario giudiziale il dott. Antonio Bonato, notaio di qui, pel sequestro inventario ed amministrazione temporaria riguardo a tutti i beni che altrimenti sarebbero soggetti alla concursuale procedura non che pelle trattative di componimento, e che furono nominati pella provvisoria rappresentanza i creditori in loco Salom Salom, eredi d'Abramo Cases, Banca mutua popolare, ed in loro sostituti i creditori Venturoli Cieto di Correzzola, Pietro Capellato detto Rana e Pasquale Capette entrambi di Piove, con avvertenza che a cura del commissario giudiciale predetto verrà particolarmente pubblicato l'invito ai creditori per le stesse pertrattazioni di componimento e per le insinuazioni dei crediti.

Lo che si pubblichi nei luoghi di metodo e mediante triplice inserzione nel giornale di Padova.

Il presidente
Zanella.

Dal R. tribunale provinciale.
Padova, 14 maggio 1870.

2429 Carrio D.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio — Direzione Tecnica per il riparto dei terreni ademprivili

AVVISO. — Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data 21 settembre 1868 omologò gli atti relativi all'arbitramento per il subriparto del lotto di terreni ademprivili pertoccato nell'estrazione a sorte al comune di Uta, e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena proprietà ai vari utenti, sì e come risulta dal seguente indice numerico dei compensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di cussorgia. (*Continuazione, vedi n.* 208).

N. d'ordine	NOME degli aventi dritto al compenso	Regione e denominazione particolare	Qualità di coltura o di spontanea produzione	Superficie	Valore	Coerenze	OSSERVAZIONI
			Riporto . .	287 90 60	14350 »		
63	Mereu Francesca fu Luigi vedova Pillitu.	Su Piann	Pascolo cespugliato . .	5 57 »	280 »	Tramontana, col compenso 67 di Desogus Chiara maritata Meloni, per mezzo d'una retta tra due termini. — Levante, colla strada nuova de Monti Meana. — Mezzogiorno, col compenso 62 di Mereu Giuseppe fu Luigi per mezzo d'una retta tra due termini. — Ponente, colla strada nuova de su Medau Paulu Zucca.	Si ha l'accesso per mezzo della strada nuova de Monti Meana.
64	Pitzanti Giovanni fu Rafaele . . .	Idem	Idem	21 » »	1050 »	Tramontana, colla retta che separa i terreni ademprivili da quei di privata proprietà compreso fra il punto bivio strada Nonaria Mannu, e termine nord strada vecchia Santa Lucia. — Levante, coi compensi 65, 66 di Pitzanti Antioco fu Rafaele, e Pitzanti Salvatore fu Rafaele per mezzo d'una retta fra due termini. — Mezzogiorno, colla strada nuova de Medau Cuccu. — Ponente, coi compensi 80, 79, assegnati rispettivamente a Piann Adamo fu Antonio per mezzo di due rette comprese fra tre termini; e ad Assorgia Basilio per mezzo pure d'una retta compresa fra uno dei termini precedenti ed il bivio (strada Nonaria Mannu).	La strada nuova detta de Medau Cuccu dà l'accesso a questo compenso.
65	Pitzanti Antioco fu Rafaele. . . .	Idem	Idem	21 02 »	1050 »	Tramontana, col compenso 66 di Pitzanti Salvatore fu Raffaele per mezzo d'una retta tra due termini. — Levante, colla strada vecchia di Santa Lucia, e coi lotti del salto Cocodi per mezzo di una retta compresa fra il termine sud strada Santa Lucia ed il punto Medau Giovanni Cuccu. — Mezzogiorno, colla strada nuova Medau Cuccu. — Ponente, col compenso 64 di Pitzanti Giovanni fu Rafaele.	Idem e quella vecchia di Santa Lucia danno l'accesso al contronotato compenso.
66	Pitzanti Salvatore fu Rafaele . . .	Idem	Idem	21 » »	1050 »	Tramontana, colla retta che separa i terreni ademprivili da quei di privata proprietà, compresa fra il bivio strada Nonaria Mannu, e termine nord strada vecchia Santa Lucia. — Levante, colla strada vecchia di Santa Lucia. — Mezzogiorno, col compenso 65 di Pitzanti Antioco fu Rafaele per mezzo d'una retta fra due termini. — Ponente, col compenso 64 di Pitzanti Giovanni fu Rafaele per mezzo d'una retta fra due termini.	Si ha l'accesso per mezzo della strada vecchia di Santa Lucia.
67	Desogus Chiara maritata Meloni. .	Idem	Idem	4 60 »	270 »	Tramontana, colla strada nuova di Tupialis. — Levante, colla strada nuova di Monti Meana. — Mezzogiorno, col compenso 63 di Mereu Francesca vedova Pillitu, per mezzo d'una retta tra due termini. — Ponente, colla strada nuova de su Medau Paulu Zucca.	La strada Tupialis dà accesso a questo compenso.
68	Mameli Maria fu Giovanni maritata Piann.	Idem	Idem	4 20 »	200 »	Tramontana, colla strada nuova che parte da quella pure nuova de Medau Paulu Zucca e mette al compenso 84 di Meloni Giovanni fu Giuseppe Raimondo. — Levante, col compenso 85 di Meloni Antioco fu Giuseppe Raimondo per mezzo d'una retta tra due termini. — Mezzogiorno, col compenso 127 del comune d'Uta per mezzo d'una retta tra due termini. — Ponente, col compenso 84 di Meloni Giovanni fu Giuseppe Raimondo per mezzo d'una retta tra due termini.	Si ha l'accesso per mezzo della strada nuova che parte da quella pur nuova de Medau Paulu Zucca e mette al compenso 84 di Meloni Giovanni fu Giuseppe Raimondo.
69	Mameli Anna Maria fu Gioachino maritata Mereu.	Idem	Idem	2 » »	100 »	Tramontana, col compenso 53 di Aroni Anna Maria nubile, per mezzo d'una retta tra due termini. — Levante, col compenso 126 della città di Cagliari, per mezzo d'una retta tra due termini. — Mezzogiorno, col compenso 83 di Suella Ignazio fu Giuseppe, per mezzo d'una retta tra due termini. — Ponente, colla strada nuova de Medau Paulu Zucca.	La strada nuova de Monti Meana dà accesso a questo compenso.
70	Mameli Irene fu Gioachino maritata Lai.	Idem	Idem	2 » »	100 »	Tramontana, col compenso 71 di Mameli Angela maritata Aroni, per mezzo d'una retta compresa tra due termini. — Levante, colla strada nuova de Monti Meana. — Mezzogiorno, col compenso 91 di Meloni Battista fu Antonio per mezzo d'una retta compresa tra due termini. — Ponente, colla strada nuova de Medau Paulu Zucca.	Idem
71	Mameli Angelica fu Gioachino maritata Aroni.	Idem	Idem	2 » »	100 »	Tramontana, coi compensi 72, 73 assegnati rispettivamente a Mameli Pietro fu Gioachimo e Mameli Giovannica vedova Porcu per mezzo d'una retta tra due termini — Levante, colla strada nuova de Monte Meana. — Mezzogiorno, col compenso 70 di Mameli Irene fu Gioachimo per mezzo d'una retta fra due termini. — Ponente, colla strada nuova de Medau Paulu Zucca.	Idem
72	Mameli Pietro fu Gioachino . . .	Idem	Idem	2 » »	100 »	Tramontana, col compenso 74 di Mameli Teresa maritata Meloni, per mezzo d'una retta tra due termini — Levante, colla strada nuova de Monti Meana. — Mezzogiorno, col compenso 71 di Mameli Angelica maritata Aroni, per mezzo d'una retta tra due termini. — Ponente, col compenso 73 di Mameli Giovannica vedova Porcu per mezzo d'una retta tra due termini.	Idem
73	Mameli Giovannica fu Gioachino vedova Porcu.	Idem	Idem	2 » »	100 »	Tramontana, col compenso 74 di Mameli Teresa maritata Meloni, per mezzo d'una retta tra due termini. — Levante, col compenso 72 di Mameli Pietro fu Gioachimo, per mezzo d'una retta tra due termini. — Mezzogiorno, col compenso 71 di Mameli Angelica maritata Aroni, per mezzo d'una retta tra due termini. - Pon., colla strada nuova de su Medau Paulu Zucca.	La strada nuova de su Medau de Paulu Zucca dà accesso al compenso contronotato.
74	Mameli Teresa fu Rocco maritata Meloni.	Idem	Idem	4 09 »	200 »	Tramontana, col compenso 62 di Mereu Giuseppe fu Luigi per mezzo d'una retta tra due termini. — Levante, colla strada nuova de Monti Meana. — Mezzogiorno, coi compensi 72, 73, rispettivamente di Mameli Pietro fu Gioachimo e Mameli Giovanna vedova Porcu, per mezzo d'una retta che sta tra due termini. — Ponente, colla strada nuova detta Medau Paulu Zucca.	Idem
75	Billai Efisio fu Vincenzo.	Idem	Idem	7 05 »	350 »	Tramontana, colla strada nuova de Tupialis. — Levante, col compenso 76 di Billai Giuseppe Maria per mezzo d'una retta determinata da due termini. — Mezzogiorno, col compenso 58 di Meloni Pasquale per mezzo d'una retta determinata da due termini. — Ponente, col lotto della Compagnia della ferrovia per mezzo d'una retta determinata da due termini.	La strada nuova de Tupialis dà accesso al compenso contronotato.
			A riportarsi	386 43 60	19250 »		

(*Continua*)

Il Direttore tecnico: N. BOZINO.

FIRENZE — Tipografia Eredi Botta